

VERBALE DEL 9/12/2022

In data 9.12.2022, il Revisore Unico del Comune di Pieve a Nievole procede all'esame dell'ipotesi di contratto integrativo per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001, in base al quale "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo."

Viste:

- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare gli artt. 8 e 67 del CCNL 2016/2018 sottoscritto il 21/05/2018;
- l'art. 23 del D.Lgs.n.75/2017;
- il D.Lgs.n.165/2001 ed in particolare l'art. 40bis;
- il D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i.;
- i principi contabili applicati ed in particolare l'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011;
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

Precisato che:

il nuovo CCNL 2019-2021, sottoscritto in data 16.11.2022, prevede che per quanto concerne la costituzione e l'utilizzo del fondo risorse decentrate, le nuove disposizioni entrano in vigore a partire dall'1.01.2023 così come stabilito dagli artt. 79 e 80 dello stesso CCNL 2019-2021;

Visto:

in particolare, l'art. 8, comma 6 del CCNL 21.05.2018 che dispone "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro

cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto". L'ipotesi di contratto integrativo per l'anno 2022 è stata trasmessa al Revisore Unico in data 6.12.2022 ai fini del controllo della compatibilità dei costi della predetta contrattazione con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge.

Tale ipotesi di accordo, sottoscritta dalle parti in data 5.12.2022, risulta corredata dalla Relazione illustrativa e dalla Relazione tecnico-finanziaria, di cui all'articolo 40, comma 3 sexies, dello stesso decreto legislativo n. 165/2001.

Nella sua funzione di controllo, il Revisore è tenuto a verificare:

- la corretta quantificazione del fondo per il trattamento accessorio (la costituzione del fondo, in genere, non è materia di contrattazione in senso tecnico, ma di atto unilaterale dell'amministrazione);
- la completa copertura in bilancio dei costi derivanti dalla contrattazione integrativa;
- la conformità dei contenuti delle clausole contrattuali con le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali e dalle leggi che sono intervenute in materia.

Il rapporto fra livello decentrato e livello nazionale è di subordinazione dei contenuti del primo a quelli del secondo.

Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate al livello negoziale decentrato ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

A tale scopo, è stabilito dalla contrattazione nazionale collettiva (tanto della dirigenza quanto del comparto) che l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata agli organi di revisione entro 10 giorni dalla sottoscrizione, corredata obbligatoriamente dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico-finanziaria, che costituiscono un indefettibile presupposto dell'attività di verifica spettante all'Organo di revisione ed in assenza delle quali il parere non può essere rilasciato.

In proposito, è preferibile la formulazione esplicita del parere, essendo comunque consentito, qualora non vi siano evoluzioni di rilievo rispetto all'ultima contrattazione sottoposta a verifica, ricorrere alla soluzione tacita pure prevista dalla contrattazione collettiva, che stabilisce che, trascorsi 15 giorni

senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

Ciò premesso, il Revisore richiamato il proprio verbale rilasciato in data odierna avente ad oggetto la certificazione della costituzione fondo risorse decentrate personale dipendente non dirigente anno 2022 e verificato che:

- è presente la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria;
- i fondi contrattuali per l'anno 2022 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente;
- l'onere scaturente dalla contrattazione in esame risulta coperto dalle disponibilità di bilancio;
- il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

esprime

parere favorevole in ordine alla compatibilità dei costi derivanti dalla ipotesi di Contratto Integrativo Decentrato del personale non dirigente per l'anno 2022 con i vigenti limiti normativi/contrattuali e con i vincoli di bilancio per l'esercizio 2022

Si ricorda che in base al comma 5 dell'art. 40-bis dlgs 165/2001 "5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL¹."

Si richiamano inoltre gli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente.

IL REVISORE UNICO

dott.ssa Manuela Sodini

¹Art. 8 comma 8 CCNL 21/05/2018. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.